



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Lina Rubino

Laura Giraldi

Raffaele Rossi

Paolo Spaziani

Salvatore Saija

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.22/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8119/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████,

-ricorrente-

contro

██████████ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████

-controricorrente-

nonché contro

██████████ e ██████████ ██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 41/2023
depositata il 10/01/2023.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Consigliere Laura Giraldi.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 10.1.2023 la Corte d'Appello di Palermo accoglieva parzialmente l'impugnazione interposta da [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.(già [REDACTED] s.p.a) avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale era stata affermata la concorrente responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella causazione di un sinistro stradale ed erano stati pertanto condannati [REDACTED] [REDACTED] e la compagnia assicuratrice del veicolo, [REDACTED] s.p.a., a risarcire a [REDACTED] [REDACTED] l'importo residuo di euro 7.678,46 ancora non corrispostogli. Con la medesima decisione il Tribunale aveva poi condannato [REDACTED] [REDACTED] a rimborsare alla compagnia assicuratrice del mezzo quanto da essa versato al danneggiato [REDACTED] mentre era stata esclusa analoga condanna nei confronti del proprietario del veicolo [REDACTED] [REDACTED] padre di [REDACTED] in quanto la circolazione del mezzo era avvenuta contro la volontà dello stesso.

L'appellante aveva ivi contestato la concorrente responsabilità dei conducenti dei due mezzi come affermata in base ad un ritenuto giudicato penale, in realtà non sussistente, e l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure del mancato utilizzo del casco protettivo da parte del conducente del motoveicolo; aveva poi censurato la sentenza impugnata poiché aveva ritenuto erroneamente che la circolazione del mezzo da parte di [REDACTED] [REDACTED] fosse avvenuta contro la volontà del padre [REDACTED] così escludendo che anche questi dovesse provvedere al rimborso delle somme versate.

Gli appellati costituitisi avevano chiesto il rigetto dei motivi di impugnazione.



Il giudice del gravame, ritenuta la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli, rilevato che occorreva rideterminare il danno liquidabile tenendo in considerazione l'omesso utilizzo del casco da parte dello [REDACTED] ed escluso che l'apprensione del veicolo di [REDACTED] da parte del figlio [REDACTED] fosse avvenuta violando la proibizione del primo, accoglieva parzialmente l'appello interposto.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso articolato in due motivi.

[REDACTED] s.p.a. ha resistito con controricorso.

[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sono rimasti intimati.

Fissata l'odierna adunanza camerale, solo parte controricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054, 3° comma, c.c. e dell'art. 292 D. Lgs. n. 209/2005 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»

Si contesta che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che la circolazione del veicolo guidato da [REDACTED] [REDACTED] sia avvenuta contro la volontà del proprietario ed ha, invece, ritenuto che sia avvenuta solo senza il suo consenso, considerando [REDACTED] [REDACTED] responsabile in solido col conducente del mezzo ed estendendo nei suoi confronti la condanna a rimborsare a [REDACTED] S.p.A, quale impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, le somme da questa corrisposte in forza della medesima sentenza.



Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata».

Assume che il ragionamento svolto dalla corte territoriale si traduce in una motivazione solamente apparente, anomala ed irragionevole perché, per stabilire se le misure adottate per impedire la circolazione del mezzo erano sufficienti, la Corte di Appello non avrebbe dovuto affidarsi ad un "giudizio a posteriori", ma avrebbe dovuto valutare, a priori, l'idoneità delle misure e cautele effettivamente poste in essere. Tale ragionamento, dunque, rappresenta una anomalia motivazionale che si traduce in una mancanza di motivazione o comunque in una motivazione perplessa.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Il primo motivo è inammissibile là dove con esso il ricorrente sottopone all'esame di questa Corte elementi istruttori che ritiene che la corte territoriale non abbia tenuto in debita considerazione.

In particolare, vengono riproposte le dichiarazioni rese in giudizio dai testi escussi e relative alle modalità di custodia del mezzo e delle relative chiavi evidenziando che la corretta lettura e valutazione delle stesse avrebbe comportato l'accertamento di un'effettiva proibizione da parte di [REDACTED] [REDACTED] all'utilizzo del mezzo al figlio [REDACTED] con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art.2054, terzo comma, c.c.

Tuttavia l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. invocato prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe



determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.4654/2024, Cass. S.U. n.8053/2024, Cass. n.13578/2020). Infatti, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex *plurimis* Cass.n.29404/2017, Cass.n.6056/2016, Cass. n.11863/2018, Cass.n.7099/2022).

La mera diversa valutazione degli elementi istruttori in atti non può quindi essere sindacata in questa sede con il vizio invocato.

Sono invece esistenti le violazioni di legge denunciate con il primo motivo, che concorrono ad inficiare la tenuta logico-giuridica complessiva della motivazione, come denunciato col secondo.

La corte territoriale ha correttamente richiamato il principio elaborato da questa Corte in tema di applicazione del disposto di cui all'art.2054, comma terzo c.c., secondo il quale il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista da tale disposizione, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta



senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate da valutarsi secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto (Cass. n.22449/2017, Cass. n.1820/2016, Cass. n.22318/2014; da ultimo, per una ricostruzione anche storica dell'istituto, v. Cass. n. 5562 del 2026).

La responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di esso è esclusa quindi non per il solo fatto che il proprietario non volesse che esso fosse posto in circolazione da parte di altri soggetti, ma soltanto quando risulti accertato che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell'ordinaria diligenza per impedire la circolazione.

Quali debbano essere queste misure è valutazione di fatto che va compiuta con riferimento al tempo, al luogo ed alle modalità dell'impossessamento del mezzo; è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Depongono in tal senso l'interpretazione storica e quella finalistica dell'art. 2054, terzo comma, c.c.

A fondamento del giudizio di fatto del giudice di merito deve porsi una ricostruzione, e una valutazione delle misure adottate, in termini di idoneità ex ante, non potendosi l'idoneità delle cautele adottate per scongiurare l'evento non voluto (l'impossessamento del mezzo da parte di un terzo) appiattirsi sull'esito ex post, ovvero sull'avvenuto impossessamento, dovendo diversamente ritenersi inconfigurabile nella realtà pratica l'ipotesi della circolazione proibente domino, atteso che tutte le volte in cui essa viene invocata l'effetto indesiderato – la messa in



circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario - si è già verificato.

Questo è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha fatto discendere, inficiando tutta la logica della motivazione, dall'avvenuto impossessamento del mezzo da parte del figlio (previa sottrazione delle chiavi da un cofanetto chiuso a chiave, effrazione sulla porta della camera da letto ed effrazione sulla porta del garage), l'inidoneità delle cautele adottate dai genitori, ed in particolare da parte del padre, proprietario del mezzo.

Così facendo tuttavia il giudice del gravame ha desunto l'inadeguatezza delle cautele adottate dal padre non dalla condotta descritta dai testi e da un conseguente giudizio concreto sulla idoneità della stessa rispetto alla possibile sottrazione del veicolo in particolare da parte del figlio, non nuovo ai tentativi di impossessamento di beni dei genitori, ma da quanto era in effetti successo in seguito, ovvero che [REDACTED] era riuscito in effetti a sottrarre chiavi e vettura. E quindi la valutazione di insufficienza delle cautele risulta formulata in motivazione in forza di un giudizio *ex post* di efficacia e non *ex ante* di concreta idoneità del comportamento effettivamente adottato ad evitare l'impossessamento dell'auto da parte del figlio, comportamento la cui sola valutazione avrebbe dovuto chiarire la volontà, del proprietario, di proibire l'uso dell'auto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio in fatto attraverso una corretta valutazione prognostica *ex ante* della idoneità delle cautele adottate nel caso di specie ad evitare l'impossessamento della vettura da parte di chicchessia.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22.4.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Dott. Lina Rubino

